



COMUNE DI POSTIGLIONE

Provincia di Salerno

Piazza A. Diaz, 3 – 84026 Postiglione (SA) – Tel: 0828/770215 – E.mail: sindaco@comunepostiglione.sa.it

Prot. 2219 Del 10.07.2017

Ord. N. 11 del Reg.

Tutela igienico-sanitaria ed ambientale del territorio

IL SINDACO

Premesso che all'interno del territorio comunale, esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale e che, con particolare riferimento al centro urbano, esistono aree verdi e aiuole private lasciati in completo stato di abbandono e di degrado;

Considerato che l'incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro del paese e delle aree private attigue, altresì facilita la propagazione di vegetazione infestante, può favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili oltre che di insetti nocivi o fastidiosi (es. zanzare, mosche, ...) che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale, può nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata, costituisce spesso, ricettacolo di sporcizia e deposito di rifiuti compreso i rifiuti ingombranti non pericolosi (materassi, divani ecc...), e rifiuti ingombranti pericolosi (lavatrici, frigoriferi, gomme auto ecc...), può facilitare la propagazione di incendi nella stagione calda, quando la vegetazione infestante risulta particolarmente abbondante e secca;

Considerato che tali situazioni, soprattutto quando si verificano nei centri urbani, producono altresì un danno all'immagine del territorio, oltre che situazione di potenziale pericolo per la salute ed il benessere dei cittadini;

Ritenuto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo (incendi) o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino;

Ritenuto utile, al fine di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia di prati, giardini e verde privato che risultino in stato di abbandono, di controllare costantemente la crescita delle essenze arboree dei terreni, delle aree verdi e dei giardini, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità di civili abitazioni ubicate su suolo privato prospiciente la pubblica via;

Visti i vigenti Regolamenti comunali di Polizia Urbana e di Polizia Rurale;

Visto l'articolo 29 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

Visto l'articolo 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.);

Visto l'articolo 16 della Legge 689/81

ORDINA

Ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati, ai proprietari di aree verdi in genere incolte, abbandonate o aree artigianali, industriali, ecc. dismesse, ai responsabili dei cantieri edili, ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei e/o permanenti all'aperto, ai proprietari di aree verdi in genere:

1. di provvedere, **entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale della presente Ordinanza**, allo sfalcio delle erbe infestanti, alla loro rimozione e diserbo e alla **rimozione di qualsiasi tipo di rifiuto, alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali.**

DISPONE

Che chiunque viola la presente Ordinanza **sia soggetto a sanzioni amministrative** come di seguito indicate:

- a) nel caso mancata ottemperanza a quanto innanzi previsto relativo ad aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da Euro **125,19 ad euro 500,76** determinata ai sensi dell'art.29 del Codice della Strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione dell'art.195 del D. Lgs. 30/04/1992 N° 285;
- b) Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad Euro **1.032,00** e non superiore ad Euro **10.329,00** ai sensi dell'art.10 della Legge n.353 del 21/11/2000, oltre al risarcimento degli eventuali danni procurati e che a carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Che tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o **ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità** in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro cittadino.

AVVERTE

Che qualora tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di adempiere a quanto sopra descritto non vi provvedano entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, questo Comune, senza indugio ed ulteriori avvisi, **curerà direttamente l'esecuzione di tutti i lavori necessari in danno ed a spese dei trasgressori;**

Che la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale e sul sito Internet del Comune, nelle bacheche e nei locali pubblici.

DEMANDA

alla Polizia Municipale ed a tutte le Forze dell'Ordine, per quanto di propria competenza, la vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza che riceveranno in copia.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art.2 e segg. della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

Dalla Residenza Municipale, 10 luglio 2017



IL SINDACO
ott. Mario PEPE